



COMUNE DI BAJARDO

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAURA FRANCESCO - Sindaco	Sì
2. ZAPPETTINI FABRIZIO - Consigliere	Sì
3. MORAGLIA REMO - Consigliere	Sì
4. PRINZIVALLI PASQUALE - Consigliere	Sì
5. RUBINO FIAMMA CONCETTA - Consigliere	Sì
6. BASSIGNANA LUCA - Consigliere	Sì
7. AURIGO TITO - Consigliere	Sì
8. ZAPPETTINI LAURA - Consigliere	Sì
9. GIORDANO ROBERTO - Consigliere	Sì
10.	
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LAURA FRANCESCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TASSA SUI RIFIURI (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27. con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/7/2020;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 16/12/2019;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DETERMINARE l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

3. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Terreni agricoli	0,0%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Aree fabbricabili	0,2%
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,0%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

4. DI DETERMINARE per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime espressa ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Dlgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : LAURA FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 175 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16-giu-2020 al 01-lug-2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

BAJARDO , li 16-giu-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bajardo, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Data, _____

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012. Visto parere favorevole

Data, _____

Il Responsabile del Servizio